

## **Esposizione del fatto**

- **Maternità**
- **Indennità di maternità**
- **Discriminazione**

La sig.ra T. P. è dipendente part-time dal 01.08.1993 della società Meridiana Spa, con qualifica e mansioni di assistente di volo addetta a scali nazionali ed internazionali; inquadrata nel 1° livello AV8.

La lavoratrice in data 7.12.2007 diveniva madre.

In ragione delle mansioni svolte ella era stata autorizzata all'astensione anticipata per maternità a partire dal terzo mese di gravidanza e dal 15.05.2007 al 7.7.2008 rimaneva assente per congedo di maternità (astensione obbligatoria); durante tale periodo percepiva da Meridiana SPA un emolumento integrativo pari al 20% della retribuzione globale media e l'indennità di maternità direttamente a carico di IPSEMA, l'Istituto Previdenziale per il Settore Marittimo che gestiva per conto dell'INPS l'assicurazione obbligatoria di maternità del personale navigante dell'aviazione civile ed erogava le relative prestazioni.

L'Ente previdenziale, nel conteggiare l'indennità di maternità spettante, prendeva in considerazione non già "la retribuzione media globale giornaliera", ex artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 151/01 (T.U. maternità e paternità), bensì l'imponibile fiscale denunciato dal datore di lavoro al diverso fine del calcolo dei contributi di maternità da versare.

Pertanto, IPSEMA corrispondeva l'indennità alla sig.ra T.P. calcolata su una base retributiva imponibile decurtata del 50% sia della retribuzione fissa che della parte variabile, con conseguente differenza economica non corrisposta pari ad € 11.201,00.

La lavoratrice contestava all'IPSEMA tale modalità di calcolo, ritenuto illegittimo oltre che discriminatorio e richiedeva il pagamento delle somme dovute a differenza; l'Istituto respingeva la domanda amministrativa e confermava il proprio provvedimento di liquidazione.

La sig.ra T.P. si è pertanto rivolta alla Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, e, congiuntamente ad essa, ha agito innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pistoia, onde ottenere l'accertamento della illegittimità e della natura discriminatoria del comportamento di IPSEMA, nonché la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento della differenza economica non corrisposta per l'indennità di maternità, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pistoia ha accolto il ricorso della lavoratrice, condannando l'INAIL, subentrata nel frattempo ad IPSEMA, al pagamento.